



**OGGETTO:** aggiornamento Regolamento degli Studenti

**IL RETTORE**

- VISTO l'articolo 33 della Costituzione;
- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6, comma 9 il quale dispone che le Università sono dotate di personalità giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile;
- VISTO il Decreto Interministeriale 17 aprile 2003, adottato dal Ministro dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, concernente i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del Decreto 3 novembre 1999, n. 509;
- VISTA la Legge 29 luglio 1991, n. 243 recante disposizioni in materia di Università non statali legalmente riconosciute;
- VISTO il Decreto Ministeriale 1° marzo 2004, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 48 alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 65 del 18 marzo 2004, con il quale, nel rispetto delle procedure previste dal Decreto Interministeriale 17 aprile 2003, è stato istituito questo Ateneo;
- VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 contenente *“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”*.
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”*;
- VISTO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 contenente il *“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”*;
- VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTA la Legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed in particolare l'articolo 3 il quale stabilisce che lo Studente è tenuto al pagamento della tassa per il diritto allo studio a favore della Regione in cui l'Ateneo ha sede;
- VISTO il Decreto Ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154, relativo all'Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari;
- VISTA la Legge 12 aprile 2022, n. 33, contenente *“Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore”*;
- VISTO il Decreto Ministeriale 29 luglio 2022, n. 930 recante *“Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari”*;
- VISTO il Decreto Ministeriale 2 agosto 2022 recante *“Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi AFAM o ad un corso AFAM e ad uno universitario”*;
- VISTO il D.M. 2 maggio 2024, n. 639 recante la *“Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'art. 15, della legge 30 dicembre 2010 n. 240”*
- VISTO il Decreto Ministeriale 6 dicembre 2024, n. 1835 con cui sono state definite le linee guida per l'offerta formativa a distanza nel contesto delle linee generali d'indirizzo



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

	per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio di tale tipologia, nonché la definizione delle misure di coordinamento della disciplina degli indicatori per l'accreditamento;
RICHIAMATO	il D.R. n. 1 del 10 febbraio 2006 con cui è stato emanato il Regolamento degli Studenti e sue successive modifiche;
RICHIAMATO	il Decreto Rettoriale 27 febbraio 2025, n. 1 con cui l'Ateneo ha disposto una riorganizzazione strutturale, prevedendo la cessazione delle Facoltà e l'istituzione dei Dipartimenti;
RAVVISATA	la necessità di procedere ad una revisione dell'art. 8 del vigente Regolamento degli Studenti;
RICHIAMATA	la delibera del 21 gennaio 2026 con cui il Senato Accademico ha espresso parere consultivo favorevole alle proposte di modifica presentate;
RICHIAMATA	la delibera con cui il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 gennaio 2026, ha approvato definitivamente le modifiche proposte, conferendo mandato al Rettore di procedere con l'emanazione del relativo provvedimento di emanazione del novellato Regolamento;
RICHIAMATO	il vigente Statuto di Ateneo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 277 del 26 novembre 2024;
RICHIAMATO	il Regolamento Generale di Ateneo;
RICHIAMATO	il Regolamento Didattico di Ateneo;
RICHIAMATO	il Codice Etico dell'Ateneo;
VALUTATO	ogni altro elemento opportuno;

## DECRETA

### Art. 1

È disposto l'aggiornamento del Regolamento degli Studenti dell'Ateneo, il cui testo, allegato al presente Decreto, entra in vigore contestualmente alla data di emanazione di quest'ultimo sostituendo integralmente le versioni precedenti.

### Art. 2

Il presente Decreto, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo, sarà acquisito alla raccolta interna nell'apposito registro di questa Amministrazione e sottoposto alla ratifica dei competenti Organi Accademici nella prima seduta utile.

ROMA, 27 GENNAIO 2026



**IL RETTORE**  
**PROF. MARCO ABATE**

Firmato digitalmente  
da: Marco Abate  
Data: 27/01/2026  
16:43:15

Ricevuto originale firmato  
per la raccolta Decreti.  
Roma, 27.01.2026



## REGOLAMENTO DEGLI STUDENTI

### ALLEGATO AL D.R. 27 GENNAIO 2026, N. 2

#### Articolo 1

##### Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure amministrative delle carriere degli Studenti iscritti ai Corsi di Studio dell'Ateneo, coerentemente con quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.
2. La qualifica di Studente si ottiene con l'immatricolazione.
3. Per quanto di competenza, il presente Regolamento si applica anche agli Studenti iscritti a Corsi singoli.

#### Articolo 2

##### Iscrizione

1. Le immatricolazioni e le iscrizioni ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale restano aperte tutto l'anno.
2. Per i fini del presente Regolamento, l'anno decorre dalla data di immatricolazione o di prima iscrizione dello Studente al Corso di Studio ed ha la durata di dodici mesi.

#### Articolo 3

##### Tasse di iscrizione e contributi universitari

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle normative vigenti, determina annualmente l'ammontare della tassa di iscrizione, dei contributi universitari e delle spese accessorie relative a tutte le attività formative, tenendo conto della loro tipologia e delle diverse modalità organizzative. Contestualmente, stabilisce i criteri per la concessione di eventuali esoneri.
2. L'ammontare della retta dipende dal numero di Anni Accademici di iscrizione. Su richiesta dello Studente, possono essere previste eventuali rateizzazioni.
3. Lo Studente iscritto ad un Anno Accademico che, per qualsiasi ragione decida di interrompere il proprio percorso universitario, non ha diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi già versati.
4. Lo Studente non in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi:
  - a) non è ammesso a sostenere esami;
  - b) non può procedere all'iscrizione all'Anno Accademico successivo;
  - c) non può accedere all'esame di laurea;
  - d) non può ottenere certificazioni relative alla carriera accademica, né il congedo per trasferirsi presso altre Università o Istituti.
5. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, lo Studente iscritto a un Corso di Studio è tenuto al pagamento della tassa per il diritto allo studio a favore della Regione in cui l'Ateneo ha sede, che, nel caso di specie, è la Regione Lazio.
6. Per la determinazione delle tasse dovute, lo Studente a tempo pieno, di norma, si considera *fuori corso* quando è iscritto a un Corso di Studio da un numero di anni superiore alla durata normale del Corso. In caso di immatricolazione o prima iscrizione al Corso di Studio con abbreviazione di carriera, ai fini del calcolo delle tasse dovute, lo Studente a tempo pieno si considera fuori corso:
  - a) per i Corsi di Laurea:
    - in caso di riconoscimento da 30 a 89 crediti per abbreviazione di carriera, dal secondo rinnovo di iscrizione;
    - in caso di riconoscimento di almeno 90 crediti per abbreviazione di carriera, dal primo rinnovo di iscrizione.
  - b) Per i Corsi di Laurea Magistrale non a Ciclo Unico:
    - in caso di riconoscimento di almeno 30 crediti per abbreviazione di carriera, dal primo rinnovo di iscrizione.



- c) Per i Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico:
- in caso di riconoscimento da 30 a 89 crediti per abbreviazione di carriera, dal quarto rinnovo di iscrizione;
  - in caso di riconoscimento da 90 a 149 crediti per abbreviazione di carriera, dal terzo rinnovo di iscrizione;
  - in caso di riconoscimento da 150 a 209 crediti per abbreviazione di carriera, dal secondo rinnovo di iscrizione;
  - in caso di riconoscimento di almeno 210 crediti per abbreviazione di carriera, dal primo rinnovo di iscrizione.
7. La definizione dello stato di *fuori corso* per gli Studenti a tempo parziale è indicata nel Regolamento di Ateneo che disciplina l'iscrizione a tempo parziale.
8. Per gli Studenti *fuori corso* in regime di tempo pieno che hanno presentato richiesta di assegnazione dell'elaborato finale ai sensi del successivo art. 17, comma 4, il pagamento delle tasse dovute avviene tramite importi pro quota calcolati su base mensile, come specificato nell'art. 17, comma 8.

#### Articolo 4

##### Immatricolazioni e iscrizioni

1. I requisiti di ammissione ai Corsi di Studio sono disciplinati, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, nel Regolamento Didattico di Ateneo e nei Regolamenti Didattici dei singoli Corsi di Studio.
2. Ai sensi della Legge 12 aprile 2022, n. 33 recante “*Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore*”, del D.M. 29 luglio 2022, n. 930 recante “*Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari*” e del D.M. 2 agosto 2022 recante “*Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi AFAM o ad un corso AFAM e ad uno universitario*”, è possibile iscriversi contemporaneamente a due Corsi di istruzione superiore.
3. L'iscrizione contemporanea, nel limite massimo di due Corsi, può riguardare sia Corsi di Studio di uno stesso Ateneo, sia corsi di Atenei o Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale diversi, anche esteri, a condizione che si scelgano due Corsi che non appartengano alla stessa classe e che si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative.
4. La domanda di immatricolazione e di iscrizione ai Corsi di Studio e ai Corsi singoli, completa della documentazione necessaria per l'accesso, si intende comunque perfezionata con l'accredito presso la tesoreria dell'Ateneo della prima rata di contribuzione e delle spese accessorie, nei tempi, nei modi e negli importi determinati dal Consiglio di Amministrazione, nonché del pagamento, ove dovuta, della tassa regionale per il diritto allo Studio, effettuato sul conto corrente bancario della Regione Lazio.
5. Eventuali agevolazioni economiche non possono avere effetto retroattivo.
6. Successivamente alla verifica della completezza della documentazione presentata e della presenza dei requisiti di ammissione, l'Ufficio competente provvederà all'immatricolazione dello Studente e alla contestuale apertura di una apposita casella di posta elettronica, ad uso esclusivo dello Studente. La suddetta casella è l'unico strumento attraverso cui sono trasmesse le comunicazioni da parte dell'Ateneo.
7. Il rinnovo dell'iscrizione agli anni successivi, si perfeziona con il pagamento della prima rata delle tasse di competenza, ivi compresa la tassa regionale per il diritto allo Studio. La relativa informativa è trasmessa all'Amministrazione dell'Ateneo e dalla stessa registrata anche su supporto informatico.
8. Fino al conseguimento del titolo accademico, lo Studente deve rimanere iscritto al Corso prescelto senza soluzione di continuità, ferma restando la possibilità di sospendere gli studi ai sensi del successivo art.15.
9. Nel caso di Corsi interclasse, al momento dell'immatricolazione, lo Studente dovrà indicare la classe con cui intende conseguire il titolo di studio, ferma restando la possibilità di modificare la propria



scelta, purché questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione a insegnamenti previsti nell'ultimo anno di corso.

### **Articolo 5**

#### **Regolamenti didattici dei Corsi di Studio**

1. I Consigli di Dipartimento predispongono i Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio nei quali sono specificati gli aspetti organizzativi degli stessi. In particolare, sono determinati:
  - a) l'elenco degli insegnamenti, eventualmente articolati in moduli, con i relativi settori scientifico-disciplinari di riferimento, e quello delle altre attività formative con l'indicazione degli specifici obiettivi e crediti formativi;
  - b) i curricula offerti agli Studenti e le regole di presentazione dei Piani di Studio;
  - c) la tipologia delle forme didattiche a distanza, degli esami e delle altre verifiche di profitto degli Studenti;
  - d) i criteri di riconoscimento dei Crediti Formativi acquisiti;
  - e) i requisiti di ammissione;
  - f) le caratteristiche delle prove finali.

### **Articolo 6**

#### **Curricula e piano di studio**

1. Contestualmente all'immatricolazione o alla prima iscrizione al Corso di Studio, lo Studente sceglie quale curriculum seguire, fra quelli attivati nel Corso e, inoltre, propone il proprio Piano di Studio, comprensivo degli eventuali riconoscimenti per abbreviazione di carriera di cui al successivo art. 7. Il Piano di Studio stabilisce, suddividendoli per annualità, gli insegnamenti e le altre attività formative che lo Studente deve sostenere per conseguire il titolo di studio, indicandone anche la tipologia (di base, caratterizzante, affine o integrativa, a scelta, per la prova finale, per l'apprendimento di una lingua straniera, ulteriori attività formative).
2. Il Regolamento Didattico del Corso di Studio identifica i Piani di Studio che possono essere automaticamente approvati, fra cui quelli conformi agli orientamenti indicati nel Regolamento stesso e riportati nel sito web del Corso. Lo Studente può proporre un eventuale Piano di Studio individuale diverso da quelli descritti nel precedente periodo. Tale proposta viene accettata o respinta con parere motivato dal Consiglio di Corso di Studio. I Piani di Studio individuali devono essere in ogni caso coerenti con l'ordinamento didattico del Corso di Studio dell'Anno Accademico di immatricolazione.
3. Lo Studente, di norma non più di una volta per Anno Accademico e con la tempistica individuata annualmente, può proporre variazioni al Piano di Studio già approvato, presentandone uno nuovo. Per motivate esigenze, gli Studenti a cui sia stato già assegnato un Relatore per la prova finale possono chiedere al Consiglio del Corso di Studio la modifica del Piano di Studio già approvato anche al di fuori delle tempistiche previste.
4. La scansione temporale nelle annualità delle attività formative contenute nel Piano di Studio deve rispettare le propedeuticità indicate nel Regolamento Didattico del Corso di Studio. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, la quantità media di impegno complessivo di apprendimento è convenzionalmente fissata in 60 crediti.

### **Articolo 7**

#### **Riconoscimento di Crediti Formativi Universitari**

1. Il riconoscimento totale o parziale di Crediti Formativi Universitari acquisiti dallo Studente in altro Corso di Studio dell'Ateneo, ovvero nello stesso o in altro Corso di Studio di altra Università, nel caso di trasferimenti da altro Ateneo o passaggi di Corso, compete al Consiglio del Corso di Studio che accoglie lo Studente.
2. L'Università riconosce inoltre, come Crediti Formativi Universitari, secondo criteri indicati nel Regolamento Didattico del Corso di Studio e nel rispetto delle indicazioni ministeriali, le conoscenze



e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, in particolare quelle alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.

3. Ai fini dell'attribuzione di Crediti Formativi Universitari, sempre secondo i criteri indicati nel Regolamento Didattico del Corso di Studio, è altresì previsto il riconoscimento del conseguimento da parte dello Studente di medaglia olimpica o paralimpica, ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico.
4. La domanda di riconoscimento dei Crediti può essere presentata contestualmente alla domanda di immatricolazione o iscrizione. Può essere inoltre presentata, di norma non più di una volta per Anno Accademico, come variante al Piano di Studio già approvato, nel rispetto delle tempistiche indicate dall'Ateneo, fermo restando che ogni attività può essere riconosciuta una sola volta e che attività già riconosciute nell'ambito di Corsi di Laurea non possono essere nuovamente riconosciute nell'ambito di Corsi di Laurea Magistrale.
5. Il riconoscimento in termini di Crediti Formativi Universitari delle attività di cui al precedente comma 2, una volta approvato dal competente Consiglio di Corso di Studio, non può essere modificato e resta invariato fino al completamento degli studi in relazione ai quali è stato effettuato.

## Articolo 8

### Ammissioni agli esami

1. Lo Studente regolarmente iscritto ha diritto a frequentare le attività formative e a sostenere gli esami di profitto previsti dal proprio Piano di Studio, nel rispetto delle propedeuticità indicate nel Regolamento Didattico del Corso di Studio.
2. Fermo restando il rispetto delle propedeuticità:
  - a) lo Studente regolarmente iscritto può frequentare e sostenere esami per le attività previste nel primo anno del Piano di Studio;
  - b) lo Studente può frequentare e sostenere esami per le attività previste nel secondo anno del proprio Piano di Studio, se soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
    - i. ha effettuato almeno un rinnovo di iscrizione;
    - ii. è iscritto per la prima volta al Corso di Studio e ha acquisito almeno 30 crediti, inclusi eventuali riconoscimenti.
  - c) Per i Corsi di Laurea e Magistrali a Ciclo Unico, lo Studente può frequentare e sostenere esami per le attività previste nel terzo anno del proprio Piano di Studio se soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
    - i. ha effettuato almeno due rinnovi di iscrizione;
    - ii. ha effettuato almeno un rinnovo di iscrizione e ha acquisito complessivamente almeno 30 crediti, inclusi eventuali riconoscimenti;
    - iii. è iscritto per la prima volta al corso di studio e ha acquisito complessivamente almeno 90 crediti, inclusi eventuali riconoscimenti.
  - d) Per i Corsi di Laurea Magistrali a Ciclo Unico, lo Studente può frequentare e sostenere esami per le attività previste nel quarto anno del proprio Piano di Studio, se soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
    - i. ha effettuato almeno tre rinnovi di iscrizione;
    - ii. ha effettuato almeno due rinnovi di iscrizione e ha acquisito complessivamente almeno 30 crediti, inclusi eventuali riconoscimenti;
    - iii. ha effettuato almeno un rinnovo di iscrizione e ha acquisito complessivamente almeno 90 crediti, inclusi eventuali riconoscimenti;
    - iv. è iscritto per la prima volta al Corso di Studio e ha acquisito complessivamente almeno 150 crediti, inclusi eventuali riconoscimenti.



- e) Per i Corsi di Laurea Magistrali a Ciclo Unico, lo Studente può frequentare e sostenere esami per le attività previste nel quinto anno del proprio Piano di Studio, se soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
- i. ha effettuato almeno quattro rinnovi di iscrizione;
  - ii. ha effettuato almeno tre rinnovi di iscrizione e ha acquisito complessivamente almeno 30 crediti, inclusi eventuali riconoscimenti;
  - iii. ha effettuato almeno due rinnovi di iscrizione e ha acquisito complessivamente almeno 90 crediti, inclusi eventuali riconoscimenti;
  - iv. ha effettuato almeno un rinnovo di iscrizione e hanno acquisito complessivamente almeno 150 crediti, inclusi eventuali riconoscimenti;
  - v. è iscritto per la prima volta al Corso di Studio e ha acquisito complessivamente almeno 210 crediti, inclusi eventuali riconoscimenti.

Per gli Studenti a tempo pieno e in corso, l'applicazione di quanto previsto dalle lettere b) ed e) del presente comma, dovuta all'acquisizione durante l'Anno Accademico dei Crediti indicati, può essere subordinata al pagamento anticipato di una quota, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, delle tasse universitarie per l'Anno Accademico successivo.

3. Qualora lo Studente non superi la prova di esame, rifiuti il voto, o si ritiri dalla prova di esame, non può tornare a sostenere la stessa prova prima che siano trascorsi almeno trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo alla prova stessa. Inoltre, nell'ambito di uno stesso appello, lo Studente non può prenotarsi, presso le sedi regionali e la sede di Roma – Via Colonna, a più di due esami scritti. Tale limite si applica anche agli esami a distanza riservati alle categorie autorizzate. Per Studenti iscritti contemporaneamente a due corsi di laurea o laurea magistrale dell'Ateneo, il limite si applica separatamente a ciascun corso. Infine, non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato.
4. È dovere degli Studenti attenersi a un comportamento leale e corretto nei confronti della Commissione d'esame, astenendosi, in particolare, dall'usare durante lo svolgimento delle prove d'esame materiale, modalità o strumenti di trasmissione e/o comunicazione, ovvero di qualsiasi altro tipo non autorizzati dalla Commissione d'esame e che possano impropriamente facilitare lo svolgimento della verifica. Se nel corso dell'esame, il Candidato si avvale di materiale, di modalità o di strumenti di trasmissione e/o comunicazione o di qualsiasi altro tipo non autorizzati dalla Commissione d'esame e che possano alterarne il risultato, viene segnalato tempestivamente allo Studente il comportamento scorretto e la Commissione d'esame si riserva la facoltà di annullare d'ufficio la prova.
5. Il Rettore vigila sulla carriera degli Studenti e provvede, in caso di accertamento della violazione delle regole di svolgimento delle prove, al loro annullamento.

## Articolo 9

### Valutazione del profitto e Crediti Formativi Universitari

1. I Crediti attribuiti per le diverse attività formative vengono acquisiti dagli Studenti con il superamento dei relativi esami di profitto e delle eventuali prove di idoneità, finalizzati ad accertare il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi per la specifica attività, secondo criteri di obiettività e di equità di giudizio.
2. Le prove di verifica del profitto possono essere divise in più fasi, comprendenti anche prove intermedie. La tipologia di prova viene decisa dal Docente e resa nota nella scheda dell'Insegnamento.
3. Qualora l'insegnamento sia suddiviso in più moduli, anche con Crediti Formativi assegnati ai singoli moduli, l'esame è unico per l'intero insegnamento.
4. Le Commissioni di esame sono costituite da un minimo di due Docenti, uno dei quali, con funzioni di Presidente, individuato, di norma, nel titolare dell'insegnamento. Gli altri componenti sono designati tra Docenti, Tutor e Cultori della materia.



### Articolo 10

#### Verifiche di tipo formativo in itinere

1. L'organizzazione delle verifiche di tipo formativo in itinere (test a scelta multipla, vero/falso, sequenza di domande con diversa difficoltà, simulazioni, mappe concettuali, elaborati, progetti di gruppo, ecc.) che devono essere funzionali per l'autovalutazione dello Studente e la valutazione del Docente, è di competenza del titolare dell'insegnamento che vi provvede in collaborazione con il Tutor disciplinare ed eventuali Cultori della materia.
2. Lo svolgimento delle prove di verifica di tipo formativo in itinere può realizzarsi, secondo i casi, in modo individuale o in gruppo, con modalità sincrona o asincrona.
3. I risultati delle prove di verifica di tipo formativo in itinere sono resi noti agli Studenti tramite la piattaforma didattica e/o a cura del Docente, del Tutor o del Cultore della Materia.

### Articolo 11

#### Esami di Profitto e giudizi di idoneità

1. L'esame di profitto può consistere in:
  - a) prova scritta, con domande aperte e/o a scelta multipla;
  - b) prova orale;
  - c) prova pratica;
  - d) una combinazione delle modalità precedenti.

La modalità scelta è indicata nel Regolamento Didattico del Corso di Studio e dettagliata nella Scheda dell'Insegnamento.

2. L'esame di profitto può concludersi con una valutazione espressa in trentesimi o con giudizio di idoneità. La valutazione viene registrata sul verbale d'esame. Nel caso di valutazioni in trentesimi, l'esame si considera superato se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di votazione massima, 30/30, può essere attribuita la lode. L'eventuale valutazione negativa, che non influisce sulla media finale dello Studente, non viene espressa mediante un voto, ma solo annotata sul verbale con la dicitura "*insufficiente*" o "*respinto*".
3. Le prove per l'accertamento dell'idoneità linguistica, delle ulteriori attività formative e, in particolare, dell'abilità informatica, si concludono con un giudizio di "*idoneità*".
4. Lo Studente ha diritto a sostenere l'esame di insegnamenti presenti nel suo Piano di Studio e di cui ha avuto l'attivazione in piattaforma, anche se tali insegnamenti non sono più erogati nell'Anno Accademico in corso, ovvero se risulta iscritto a Corsi di Studio nel frattempo disattivati. In questi casi, lo Studente ha diritto a sostenere l'esame sul programma dell'Anno Accademico in cui ha avuto l'attivazione dell'insegnamento in piattaforma, fino alla conclusione del terzo Anno Accademico successivo. Passati i tre anni, lo Studente deve contattare le Segreterie dei Dipartimenti, almeno un mese prima dell'appello d'esame, per concordare il programma su cui svolgere l'esame. In ogni caso, le modalità di svolgimento dell'esame sono quelle dell'Anno Accademico in cui l'esame viene sostenuto.

### Articolo 12

#### Trasferimenti degli Studenti

1. Le procedure di trasferimento in uscita, verso altro Ateneo, possono essere attivate, previo pagamento della tassa di trasferimento, solo nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 settembre di ogni Anno Accademico. Oltre tale periodo, il trasferimento può essere autorizzato dal Rettore solo per gravi e documentati motivi.
2. Le procedure di trasferimento in entrata, da altro Ateneo, possono essere attivate in qualsiasi momento dell'Anno Accademico.
3. Le suddette procedure di trasferimento, unitamente a quelle tra Corsi di Studio dell'Ateneo, sono subordinate all'approvazione da parte del Consiglio del Corso di Studio di destinazione che valuta



l'eventuale riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida degli esami sostenuti e dei Crediti acquisiti, nei termini e con le procedure indicate nel Regolamento Didattico di Ateneo e nei Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio.

4. Lo Studente che si trasferisce presso un Corso di Studio di questo Ateneo non può a sua volta richiedere un ulteriore trasferimento prima che sia trascorso un Anno Accademico.

### Articolo 13

#### Diritto di recesso

1. Lo Studente ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto di immatricolazione stipulato con l'Ateneo, senza obbligo di motivazione e senza alcun onere a proprio carico, entro il termine perentorio di quattordici giorni decorrenti dalla data di perfezionamento dell'immatricolazione.
2. L'esercizio del diritto di recesso deve avvenire mediante trasmissione di apposita istanza recante le generalità complete dell'istante, l'indicazione del Corso di Studio e la dichiarazione espressa e inequivocabile di voler esercitare il diritto di recesso.  
L'istanza deve inviarsi, tramite PEC, all'indirizzo [recesso.unimarconi@pec.it](mailto:recesso.unimarconi@pec.it), ovvero tramite Raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata alla Direzione Amministrativa, Università degli Studi "Guglielmo Marconi", Via Plinio n. 44 – 00193, Roma.
3. Lo Studente che esercita il diritto di recesso nei tempi e modi di cui ai commi precedenti, ha diritto al rimborso integrale degli eventuali importi già versati, con esclusione di eventuali spese sostenute per servizi già erogati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
4. Il rimborso viene effettuato entro il termine massimo di venti giorni dalla ricezione della richiesta, esclusivamente a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN indicate dallo Studente nell'istanza di recesso.
5. L'Ateneo non accoglie istanze di recesso pervenute oltre i termini di cui al comma 1 del presente articolo, né quelle presentate da soggetti diversi dallo Studente, salvo i casi previsti dalla legge in cui intervenga un rappresentante legale munito di idonea documentazione attestante i poteri di rappresentanza.

### Articolo 14

#### Rinuncia agli studi

1. Lo Studente che intenda interrompere la propria carriera universitaria prima del conseguimento del titolo finale può, purché sia in regola con la propria posizione amministrativa, esercitare il diritto di rinuncia agli studi mediante inoltro di formale istanza da inviarsi, tramite PEC, all'indirizzo [rinuncia.unimarconi@pec.it](mailto:rinuncia.unimarconi@pec.it), ovvero tramite Raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata alla Direzione Amministrativa, Università degli Studi "Guglielmo Marconi", Via Plinio n. 44 – 00193, Roma.
2. L'istanza di "*Rinuncia agli Studi?*" non esonera lo Studente dall'obbligo di corrispondere le somme dovute per l'Anno Accademico nel Corso del quale ha presentato la rinuncia, anche nel caso in cui le stesse siano eventualmente rateizzate.
3. L'istanza di "*Rinuncia agli Studi?*" deve essere priva di condizioni, termini e clausole che ne limitino o ne restringano l'efficacia. Qualsiasi condizione o termine eventualmente apposti, dovrà intendersi come non apposto e privo di effetto.
4. Lo Studente rinunciatario può richiedere certificati relativamente ai soli esami sostenuti nell'ambito della carriera accademica regolarmente percorsa, integrati di un'annotazione attestante la rinuncia agli studi.
5. La rinuncia determina la perdita dello status di Studente ed estingue la carriera, fatti salvi i Crediti Formativi Universitari acquisiti.
6. Lo Studente che ha interrotto gli studi senza avervi formalmente rinunciato e che intenda riprenderli, è tenuto ad effettuare domanda di ricongiunzione. L'Amministrazione provvederà ad



effettuare il calcolo dei contributi universitari che lo Studente dovrà versare per ripristinare la propria carriera accademica.

#### **Art. 15**

##### **Sospensione**

1. Con istanza debitamente documentata, lo Studente in regola con la posizione amministrativa, può chiedere al Magnifico Rettore, che decide a suo insindacabile giudizio, la sospensione del proprio percorso di studi nei casi seguenti:
  - a) servizio civile universale o servizio volontario europeo, per il periodo in cui si svolge il servizio;
  - b) servizio militare obbligatorio nel Paese di origine, se previsto, per la durata del servizio;
  - c) per il personale delle forze armate o delle forze di polizia, partecipazione per motivi di servizio a missione all'estero di durata superiore a tre mesi, per la durata della missione;
  - d) paternità o maternità, per un periodo non superiore a 12 mesi a partire da una data compresa fra la data di nascita o adozione e i tre mesi precedenti tale data;
  - e) ricovero ospedaliero superiore a tre mesi continuativi, per il periodo del ricovero;
  - f) altro grave motivo adeguatamente documentato, per un periodo non superiore a 12 mesi.
2. L'istanza di sospensione va presentata al Dipartimento competente, allegando la certificazione comprovante la propria condizione, e può essere concessa una sola volta durante la carriera accademica.
3. Per il periodo di sospensione, lo Studente non è tenuto al versamento delle tasse e dei contributi universitari relativamente alla carriera sospesa e non può svolgere alcun atto di carriera. Al termine del periodo di sospensione, la carriera dello Studente riprende dal punto in cui era stata interrotta. In particolare, il periodo di sospensione non entra nel computo degli anni di iscrizione per stabilire quando uno Studente diventa *fuori corso* ai sensi dell'art. 3, comma 6.

#### **Art. 16**

##### **Decadenza**

1. Decade dallo status di Studente universitario dell'Università degli Studi "Guglielmo Marconi", lo Studente che non ha perfezionato l'iscrizione annuale negli ultimi sei anni.
2. Lo Studente decaduto può ottenere certificati relativi ai soli esami sostenuti inerenti alla carriera accademica regolarmente percorsa, integrati da una annotazione attestante la decadenza.

#### **Art. 17**

##### **Esame di Laurea**

1. I Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, si concludono con una prova finale consistente nella discussione di un elaborato, predisposto dallo Studente sotto la supervisione di almeno un Docente, Relatore, e rispondente a quanto previsto dal Regolamento Didattico del corrispondente Corso di Studio.
2. L'esame di Laurea si svolge in tre Sessioni annuali, secondo il calendario approvato annualmente dai competenti Organi Accademici:
  - a) Sessione estiva: maggio/giugno/luglio;
  - b) Sessione autunnale: ottobre/novembre/dicembre;
  - c) Sessione invernale: febbraio/marzo/aprile.
3. Ciascuna Sessione può prevedere più appelli. Il calendario di cui al comma precedente contiene, per ciascun appello, il periodo di svolgimento dell'appello, la scadenza per la consegna dell'elaborato e la scadenza per la richiesta del controllo delle tasse.
4. Per poter accedere alla prova finale, lo Studente deve presentare agli Uffici competenti formale richiesta di assegnazione dell'elaborato finale. Per poter presentare tale richiesta, lo Studente deve soddisfare i seguenti requisiti:



- a) Corsi di Laurea o Magistrali a Ciclo Unico: massimo quattro esami da sostenere, comprese eventuali idoneità per cui siano attribuiti almeno 6 CFU;
- b) Corsi di Laurea Magistrali non a Ciclo Unico: massimo tre esami da sostenere, comprese eventuali idoneità per cui siano attribuiti almeno 6 CFU.

Per idoneità si intendono tutte le attività formative, quali laboratori e tirocini, che, ai sensi dell'art. 11, comma 2, non prevedono l'attribuzione di una votazione ma il rilascio di un giudizio di idoneità.

5. Nella richiesta di assegnazione dell'elaborato finale, lo Studente indica, in ordine di preferenza, tre materie in cui vorrebbe sostenere la prova finale, scelte fra gli insegnamenti già sostenuti o convalidati. Gli Uffici identificano, seguendo l'ordine di preferenza, un Docente afferente al settore delle materie indicate o a un settore affine, disponibile a svolgere il ruolo di Relatore e ne comunicano il nominativo allo Studente.
6. La consegna dell'elaborato finale da parte dello Studente può avvenire solo a seguito di approvazione da parte del Relatore e almeno un mese prima della seduta di laurea in cui si svolgerà la discussione. Inoltre, a partire dall'A.A. 2025/2026, devono trascorrere almeno quattro mesi fra il momento della richiesta di assegnazione e la consegna dell'elaborato finale.
7. L'Ufficio comunica le date delle sedute di Laurea agli Studenti almeno venti giorni prima della data prevista per la discussione dell'elaborato finale. Saranno inoltre comunicati eventuali ulteriori adempimenti necessari.
8. Per accedere alla discussione, lo Studente in corso è tenuto al pagamento integrale della retta dell'ultimo Anno Accademico, mentre lo Studente fuori corso è tenuto al versamento della retta relativa all'Anno Accademico in corso secondo scatti mensili calcolati fino al periodo di svolgimento dell'appello prescelto. Deve inoltre essere stata pagata la tassa regionale di cui all'art. 3, comma 5, per tutti gli anni di iscrizione.
9. Prima della scadenza per la consegna dell'elaborato, l'Ufficio tasse richiederà il saldo definitivo con preavviso automatico da sistema. Fino al momento della richiesta del controllo delle tasse, la sezione della piattaforma dedicata alle tasse non verrà aggiornata e riporterà tutti gli importi relativi all'Anno Accademico in corso.
10. Al termine della discussione dell'elaborato finale, la Commissione, costituita ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, delibera la votazione finale tenendo conto dell'elaborato presentato, della discussione e del curriculum accademico dello Studente, con le procedure previste dal Regolamento Didattico del corrispondente Corso di Studio. La valutazione è espressa in centodecimi, con un voto minimo di 66/110 per il superamento della prova. In caso di attribuzione del punteggio massimo di 110/110, la Commissione, all'unanimità, può attribuire la lode.

## Art. 18

### Supplemento al Diploma

1. Il Supplemento al Diploma (*Diploma Supplement*) attestante il conseguimento del titolo di cui all'art. 11, comma 8, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, riporta, in italiano e in inglese, almeno le seguenti informazioni sulla carriera accademica dello Studente, secondo il modello ministeriale conforme a quelli adottati dei Paesi Europei:
  - a) dati anagrafici dello Studente;
  - b) informazioni sul titolo di studio conseguito (nome, istituzione erogante, campo di studi, lingua di erogazione, livello, durata, etc.);
  - c) informazioni sul curriculum dello Studente e sui risultati conseguiti (obiettivi formativi specifici del Corso, elenco completo delle attività formative svolte con i rispettivi Crediti Formativi Universitari e la valutazione ottenuta nelle prove di accertamento, *stage* e tirocinio svolti, titolo dell'elaborato finale, valutazione ottenuta nella prova finale, etc.);



- d) informazioni sugli ambiti di utilizzazione del titolo di studio (sbocchi accademici, accesso ad albi professionali, etc.).

**Art. 19**

**Sanzioni disciplinari a carico degli studenti**

1. Gli Studenti iscritti ai Corsi di Studio sono tenuti ad uniformarsi alle norme di Legge, Statutarie e Regolamentari e ai principi di corretto comportamento all'interno degli spazi universitari e nei rapporti interpersonali.
2. La giurisdizione disciplinare può essere esercitata anche per fatti compiuti dagli Studenti al di fuori dalle sedi universitarie, quando i fatti siano riconosciuti connessi allo *status* di Studente universitario e siano lesivi dell'onore e della dignità dell'Università degli Studi "Guglielmo Marconi" e dell'istituzione universitaria nel suo complesso.
3. La violazione delle norme di Legge, Statutarie e Regolamentari, comporta a carico dei trasgressori, l'applicazione di sanzioni disciplinari, fatta salva l'applicazione di norme civili e penali vigenti in materia.
4. La giurisdizione disciplinare degli Studenti spetta al Rettore.
5. Per tutto ciò che riguarda gli aspetti procedurali e le sanzioni applicabili, si rinvia al pertinente Regolamento.

**Art. 20**

**Approvazione ed entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, è emanato con Decreto Rettorale, ed entra in vigore contestualmente alla sua emanazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento e, per le parti in cui è necessario, delle relative disposizioni di attuazione, fatta salva la vigenza di specifiche prescrizioni di normative comunitarie e statali relative a singoli Corsi di Studio, cessano di avere efficacia tutte le altre disposizioni regolamentari comunque in contrasto.
3. In prima applicazione, le norme contenute nell'art. 6, nell'art. 8, comma 2, nell'art. 8 comma 3, secondo periodo e nell'art. 17, comma 6, secondo periodo, entrano in vigore a partire dall'A.A. 2025/2026.